

COMUNE DI POPOLI (PE)

COMUNE DI POPOLI
 Prot. Ingresso del 30/04/2015
 Nr. 0004804

**REVISORE DEI CONTI**

Parere n.1/T/2015

addì, 30/04/2015

Si è riunito in data odierna l'Organo di Revisione del Comune di Popoli (PE), nominato con deliberazione n. 59 del 9.12.2014, esecutiva nelle forme di legge, in persona del Revisore dei Conti unico dott. Roberto Tagliente al fine di esprimere parere sulla

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 30.4.2015
 AVENTE AD OGGETTO: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL
 01.01.2015 EX ART.3, COMMA 7, D.LGS . 118/2011**

Premesso che:

➤ l'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 testualmente recita:

"Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo di amministrazione)."

- che il principio contabile della contabilità finanziaria, al punto 9.3 afferma che:
"Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'articolo 3 comma 7, del presente decreto, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata."

Esaminata

- la proposta di deliberazione in oggetto con la quale viene sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, D.Lgs. 118/2011;

Preso atto:

- del parere di regolarità tecnica di cui al D.Lgs 267/2000 art. 147 bis comma 1;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Comunale della di delibera in oggetto emarginata.

**Il Revisore
Dott. Roberto Tagliente**

